

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4366 del 17/09/2020
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA S.P.Z. EMILIA SRL DI CADELBOSCO DI SOPRA
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4504 del 17/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno diciassette SETTEMBRE 2020 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.30863/2019

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "S.P.Z. EMILIA Srl" - Cadelbosco di Sopra.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della Legge della Regione Emilia-Romagna n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata dalla Ditta **"S.P.Z. EMILIA Srl"** avente sede legale e stabilimento in comune di **Cadelbosco di Sopra - Via D. Alighieri n. 81/a** - Provincia di Reggio Emilia, relativa allo stabilimento concernente l'attività di riparazione - trasformazione di carrelli elevatori, acquisita da ARPAE al protocollo PG/165216 del 25/10/2019;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali con recapito in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.272 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Proseguimento senza modifiche della Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del D.P.R. n.227/2011; art.10, comma 4 della L.R. n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisita la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia con atto PG/130087 del 10/09/2020;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- Legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152)";

- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;

Richiamate altresì le disposizioni normative connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare l'art. 103 del DL 19 marzo 2020 n. 18" convertito, con modifiche, in Legge n.27 del 24/04/2020;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento, sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse rifiuti ed effluenti, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

DETERMINA

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per l'impianto della Ditta **"S.P.Z. EMILIA Srl"** ubicato nel comune di **Cadelbosco di Sopra - Via D. Alighieri n. 81/a** - Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali con recapito in corpo idrico superficiale ai sensi del D.Lgs.152/06
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche con recapito in corpo idrico superficiale ai sensi del D.Lgs.152/06
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.272 del D.Lgs.152/06.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale Det-Amb-2016-1646 del 30/05/2016;

3) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituente parte integrante del presente atto:

Allegato 1 – Scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06;

Allegato 2 - Scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06;

Allegato 3 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.272 del D.Lgs.152/06;

Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 - Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs.152/06

La ditta, presso il sito di Via D. Alighieri n.81/a in comune di Cadelbosco di Sopra, svolge operazioni di manutenzione ordinaria, sostituzione e ripristino di parti usurate o incidentate, riparazione e revisione dei sistemi idraulici e meccanici di sollevamento di carrelli elevatori, tutte operazioni che avvengono senza l'impiego di acqua o scarico di reflui.

Le acque reflue industriali prodotte, ed oggetto del presente allegato, sono provenienti dall'area lavaggio dei carrelli, operazione preliminare prima di procedere alle attività di manutenzione.

L'area adibita al lavaggio è posta sotto ad una tettoia in un'area prospiciente l'officina, in cui il carrello elevatore viene posizionato su di un grigliato metallico delle dimensioni di 3.000 x 1.500 mm, e l'addetto procede al lavaggio, utilizzando una lancia a pressione, che eroga esclusivamente acqua.

L'attività di lavaggio non è continua, ma ha carattere saltuario secondo le necessità, e si ipotizza un consumo specifico desunto da contatore generale di circa 100 mc all'anno di acqua, necessari per la pulizia attraverso il lavaggio di circa 130 mezzi.

Rispetto a quanto precedentemente autorizzato con atto DET-AMB-2016-1646 del 30/05/2016 la ditta comunica la sostituzione dell'impianto di depurazione, ormai obsoleto, con un nuovo impianto chimico-fisico, con la medesima portata massima di trattamento di 500 l/h dell'impianto sostituito.

Tale nuovo impianto, è costituito da:

- Vasca V1 di raccolta e sedimentazione da 9 mc (esistente),
- Vasca V2 di disoleazione da 3,8 mc (esistente),
- Vasca V3 di accumulo da 3,8 mc (esistente), utilizzata per rilancio al nuovo impianto chimico-fisico della ditta Depur Padana, modello ECOSAR 300 CFA/0, costituito a sua volta da:
- V4 vasca di reazione e di controllo del pH, in cui avviene la miscelazione meccanica con l'aggiunta di reagenti (cloruro ferrico e polvere adsorbente);
- V5 vasca di sedimentazione, la miscela che si genera durante la depurazione defluisce all'interno della sezione di sedimentazione, in cui avviene la netta separazione dei fanghi di processo dalle acque chiarificate;
- V6 vasca di rilancio al pozzetto di ispezione e quindi allo scarico;
- V7 disidratazione dei fanghi estratti dall'accumulo sul fondo del decantatore V3, che vengono periodicamente raccolti e smaltiti.
- Pozzetto d'ispezione finale Sp1(esistente).

Lo scarico delle acque industriali è variabile perché gestito dall'impianto di depurazione e dalle vasche di raccolta, avviene mediamente ogni due giorni e si conclude in massimo un'ora per volta. La portata massima dei reflui scaricati si dichiara 1,1 mc/h.

La fonte di approvvigionamento è da pubblico acquedotto.

Presso l'Azienda oltre alla rete di raccolta delle acque reflue industriali sono presenti:

- una rete fognaria che gira lungo la perimetrale dei fabbricati, collegando le caditoie per la raccolta delle acque meteoriche delle coperture e dell'area cortiliva, non soggetta ad autorizzazione ai sensi della DGR 286/2005;
- una rete per la raccolta delle acque reflue domestiche (descritta nell'Allegato 2 della presente autorizzazione);

Le tre reti fognarie confluiscono in un collettore unico di allontanamento che sfocia in un fosso poderale alle spalle dello stabilimento nel punto di scarico finale S1.

La ditta dichiara che non vi sono attività svolte all'esterno, che prevedano il trattamento delle acque meteoriche, come previsto dalla D.G.R. Emilia-Romagna 286/2005, in quanto nell'area cortiliva non avviene lo stoccaggio di rifiuti o materiali che possano dare origine a dilavamento.

La planimetria di riferimento è la Tavola n.1 datata ottobre 2019 ed allegata alla domanda di autorizzazione.

Prescrizioni

1. La Ditta deve realizzare l'intervento conformemente al progetto ed alla documentazione tecnica presentata.
2. Lo scarico, a valle del trattamento con impianto di depurazione, nel punto di controllo a monte idraulico della confluenza delle reti fognarie di acque meteoriche e di acque domestiche, avente unico recapito nel punto di scarico S1, deve rispettare i limiti previsti dalla tabella 3, Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..
3. Il punto individuato per il controllo dello scarico delle acque reflue industriali deve essere attrezzato con pozzetto di ispezione e prelievo idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA. Il pozzetto deve essere facilmente identificabile.
4. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente Autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
5. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
6. In caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o dell'impianto di depurazione, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per tutto il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità, ne dovrà essere data immediata comunicazione all'ARPAE-Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) ed all'ARPAE Servizio Territoriale (ST), indicando anche i tempi per il ripristino, e dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla Ditta in caso di emergenza; a tale scopo deve essere installato, a valle dello stesso, idoneo sistema di chiusura e previsto il conferimento dei reflui a ditte autorizzate.
7. La Ditta deve installare un idoneo sistema di allarme per il livello dei liquidi nell'impianto di depurazione al fine di segnalare eventuali malfunzionamenti al gestore dello stabilimento.
8. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione, secondo le indicazioni del fornitore dell'impianto, da parte di ditta specializzata con la quale potrà essere stipulata convenzione per il controllo dell'impianto.
9. Si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati presso l'impianto.
10. Relativamente ai fanghi di depurazione e gli altri eventuali rifiuti prodotti, le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati in materia di rifiuti in base al D.Lgs n° 152/06 – Parte Quarta.
11. La ditta dovrà dotarsi di registro di carico e scarico vidimato, ove dovranno essere annotate tutte le asportazioni dei fanghi e oli dell'impianto. Il registro, i formulari, e i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti dovranno essere conservati presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza.
12. La ditta deve effettuare 2 auto-controlli analitici scaglionati nell'arco dell'anno solare, per il primo anno di validità dell'Autorizzazione, sulle acque scaricate dopo il loro trattamento per la ricerca dei parametri caratteristici dello scarico previsti dalla Tabella 3 - Allegato 5 - D. Lgs. 152/99: pH, solidi

sospesi totali, COD, BOD5, idrocarburi totali, tensioattivi, di cui uno riferito a un campione medio composito prelevato nell'arco delle 3 ore o nell'arco della durata dello scarico (se inferiore alle 3 ore). Per gli anni successivi , qualora nel primo anno si attesti il buon funzionamento dell'impianto, l'autocontrollo dovrà essere annuale di tipo medio-composito come sopra riportato.

13. I certificati di analisi dovranno essere conservati ed essere consultabili presso lo stabilimento al fine di eventuali controlli nel corso di sopralluoghi o a richiesta da parte degli agenti accertatori e presentati in sede di rinnovo dell'Autorizzazione.
14. Deve essere garantito il deflusso delle acque reflue scaricate nel punto di scarico finale S1 nel corpo idrico recettore, che dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
15. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui necessita la rete fognaria dello stabilimento industriale, depuratore e scarico ai sensi della normativa vigente, inclusi eventuali titoli abilitativi per la loro realizzazione.

Allegato 2 - Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06

Le acque reflue domestiche provengono dai servizi igienici del fabbricato produttivo e degli uffici. Non sono presenti cucine o mense.

Il personale è composto da 12 impiegati e 5 operai e la massima capacità ricettiva è di 6,5 AE.

Il trattamento dei reflui avviene attraverso due fosse Imhoff, a servizio di due locali diversi nel fabbricato, di capacità rispettivamente di 1.200 e 2.500 lt, che confluiscono in un filtro batterico anaerobico FAN5000 da 5,7 m³.

Tali acque reflue sono convogliate nel punto Sp2 nella rete di allontanamento aziendale che raccoglie anche le acque reflue industriali e le acque meteoriche prima del recapito finale nel punto di scarico S1, nel corpo idrico recettore che è il fosso poderale retrostante il fabbricato.

La planimetria di riferimento è la Tavola n.1 datata ottobre 2019 ed allegata alla domanda di autorizzazione.

Prescrizioni

1. La Ditta deve realizzare l'intervento conformemente al progetto e alla documentazione tecnica presentata.
2. Deve essere realizzata la separazione delle acque reflue domestiche dalle acque meteoriche, che non devono essere immesse nel sistema di depurazione.
3. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
4. L'installazione dell'impianto di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alle indicazioni citate, che dovrà essere messa in visione agli agenti accertatori.
5. A monte di entrambi gli scarichi deve essere realizzato il pozzetto di prelievo ed ispezione idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA. Detto pozzetto dovrà essere facilmente identificabile ed apribile.
6. Il titolare dello scarico dovrà garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti secondo le indicazioni del costruttore, con periodicità adeguata in relazione alla potenzialità ed al loro utilizzo effettivo con una frequenza non superiore all'annualità, e conservarne la relativa documentazione.
7. I rifiuti derivanti da tali operazioni (fanghi di separazione grassi e depurazione) dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente e dovrà essere conservata la relativa documentazione. I fanghi derivanti dall'impianto di depurazione dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento.
8. Deve essere garantito il deflusso delle acque reflue scaricate nel corpo idrico recettore, che dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni ed interruzioni nello scorrimento delle acque.
9. Nell'uso eventuale di prodotti fitosanitari o concimi per la cura del verde devono essere adottate le opportune cautele, evitando che lo stoccaggio o l'applicazione non diano luogo a scarichi indiretti o dilavamenti in acque superficiali.

Allegato 3 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.272 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.272 del D.Lgs.152/06

La Ditta “**S.P.Z. EMILIA Srl**” è autorizzata a svolgere l'attività di **saldatura di oggetti e superfici metalliche** negli impianti ubicati in Comune di **Cadelbosco di Sopra – Via Dante Alighieri n.81/A** - Provincia di Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti di emissione sotto riportati e delle prescrizioni previste dall'Allegato 3 – Prescrizioni generali per le attività in deroga di cui all'art.272 commi 1 e 2 del D.Lgs.152/06 – e dell'Allegato 4 – Prescrizioni specifiche per tipo di attività – di cui alla Delibera Regionale n.2236 del 28/12/2009 e s.m.i.:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	SALDATURA	2100	Oltre il colmo del tetto	Salt. 3 h/sett	Materiale particellare	< 10	
E2	IMPIANTO TERMICO A METANO PER RISCALDAM. LOCALI	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione, tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.i.					

L'adesione all'autorizzazione di carattere generale **non può considerarsi valida** nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo **H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd** ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Trattasi di proseguimento di attività senza modifiche, in quanto l'intervento prevede la sola sostituzione dell'impianto di depurazione, ormai obsoleto, con un nuovo impianto chimico-fisico, avente la medesima portata massima di trattamento di 500 l/h dell'impianto sostituito.

Pertanto, fermo restando quanto riportato nella precedente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della Ditta, da cui si evince che la stessa non produce emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del territorio ed è conforme sotto il profilo acustico con il sito di insediamento, la stessa è tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.